



Foto Coraggio

> Carri attrezzati e abusi

“

Gli autoveicoli per il soccorso stradale (cosiddetti "carri-attrezzati"), adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, classificati come "autoveicoli per uso speciale" ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada

”

Gli autoveicoli per il soccorso stradale (cosiddetti «carri-attrezzati»), adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, classificati come **autoveicoli per uso speciale** ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, sono esenti dalle norme della Legge 6 giugno 1974, n. 298, qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico purché siano effettivamente destinati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di tale specifica attività in base alla quale sono stati cos“immatricolati.

Sulla relativa carta di circolazione, infatti, è espressamente indicato che tali veicoli non rientrano nel campo di applicazione della citata Legge n. 298/1974.

Di conseguenza, in caso di utilizzazione abusiva per operazioni di trasporto di merci (ad esempio, trasporto di un veicolo nuovo od anche usato non in avaria) è ipotizzabile – a carattere residuale – la violazione amministrativa di cui all'art. 82/8° e 10° comma del Codice della Strada,





concernente l'utilizzazione del veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione.

Tale violazione prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi (in caso di recidiva da 6 a 12 mesi) e, pertanto, il veicolo deve essere sottoposto a fermo amministrativo per uguale durata.

Qualora la massa complessiva a pieno carico del carro-attrezzi risultasse superiore al limite ponderale di 6 tonnellate, si ritiene che possano comunque trovare applicazione le specifiche sanzioni previste dall'art. 46/1° e 2° comma della Legge 6 giugno 1974, n. 298, a cui fanno espresso rinvio:

– l'art. 83/6° comma del Codice della Strada, che cos'punisce chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito ad uso proprio per trasporto di cose);

– l'art. 88/3° comma del Codice della Strada, che cos'punisce chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di circolazione (se il carro-attrezzi risulti abusivamente adibito al trasporto di cose per conto terzi).

A prescindere dal tonnellaggio del carro-attrezzi, qualora dovesse configurarsi l'esercizio di una vera e propria attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in assenza della prescritta iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, concorrerà anche l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 26/1° comma della Legge n. 298/1974, nonché le specifiche disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nei confronti dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto che ne hanno affidato l'effettuazione ad un vettore abusivo (committente, caricatore e proprietario della merce).

L'art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della Strada definisce gli «**autoveicoli per uso speciale**», come quei veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

Con la lettera circolare prot. n. 1509/4332 del 22 maggio 1986 recante: «Autoveicoli ad uso speciale –

Autoscale e auto piattaforme. Trasporto di materiali e di attrezzature Il Ministero dei Trasporti – Ex Direzione Generale della MCTC – IV Direzione Centrale – Div. 43 ha osservato che «la dizione dell'art. 26 C.d.S. [si tratta dell'art. 26, comma 1, lettera f), del vigente Codice della Strada approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 – n.d.r.], secondo la quale gli autoveicoli ad uso speciale sono destinati "prevalentemente" al trasporto proprio, lascia intendere che – ferma restando la non destinazione al trasporto di merci – su di essi è ammesso il trasporto di materiali ed attrezzature connesse al ciclo operativo dei veicoli stessi. Tali oggetti, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere contenuti in armadi o cassettiere od anche – particolarmente nel caso di oggetti di maggiore ingombro – essere sistemati sul pianale, che, onde evitarne la caduta, potrà essere munito di idonee spondine fisse o rimovibili».

Per quanto concerne, infine, le macchine operatrici semoventi con capacità di carico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare prot. n. 42084/DIV3/B del 19 maggio 2008, «in relazione alle disposizioni emanate in merito alle macchine indicate in oggetto, ... , visto che le circolari prot. n. 8401/DIV3/B del 25 gennaio 2007 e prot. n. 68850/DIV3/B del 17 luglio 2007, in fase di applicazione hanno indotto ad interpretazioni distorte, determinando l'insorgenza di un contenzioso tra autorità di controllo ed utenza, dispone la loro disapplicazione con effetto immediato, rimandando il riferimento normativo all'art. 58 del Codice della Strada», secondo il quale «le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione» (art. 58/1° comma del Codice della Strada ed art. 211 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada). ■

*Ispettore Capo della Polizia Stradale